

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3589 del 12/07/2018
Oggetto	EMILIANA CONSERVE SOCIETA' AGRICOLA S.P.A. - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - RINNOVATA CON D.D. n. 2817 del 21.12.2012 E SUE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. REVOCA DETERMINAZIONI PER LA CONCESSIONE DELLA DEROGA DAL RISPETTO DEL LIMITE DI 100 mg/Nm3 APPLICABILE ALLE EMISSIONI DERIVANTI DAI GENERATORI DI VAPORE E1, E2, E3 ed E13.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3752 del 12/07/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno dodici LUGLIO 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

Oggetto: EMILIANA CONSERVE SOCIETA' AGRICOLA S.P.A. - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE – RINNOVATA CON D.D. n. 2817 del 21.12.2012 E SUE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. REVOCA DETERMINAZIONI PER LA CONCESSIONE DELLA DEROGA DAL RISPETTO DEL LIMITE DI 100 MG/NM3 APPLICABILE ALLE EMISSIONI DERIVANTI DAI GENERATORI DI VAPORE E1, E2, E3 ED E13.

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

Richiamate:

- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con cui la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni*", attribuendo le funzioni autorizzatorie in capo all'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE) ed in particolare alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (SAC);

Visti :

- il Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 (Norme in Materia Ambientale), che disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- il Decreto Legislativo 29.06.2010, n. 128, di modifica ed integrazione del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152, anche per quanto attiene le norme in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (compresa l'abrogazione del D. Lgs. n. 59 del 18.02.2005);
- la Legge Regionale n. 21 del 05 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio delle A.I.A.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1198 del 30.7.2007 con la quale sono stati emanati indirizzi alle autorità competenti e all'A.R.P.A. per lo svolgimento del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della normativa IPPC;
- la Circolare della Regione Emilia Romagna, prot. n. 187404 dell'01.08.2008, inerente alle indicazioni per la gestione delle A.I.A. rilasciate;
- il Decreto Ministeriale 24.04.2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D. Lgs. 18.02.2005, n. 59, recante attuazione integrale alla Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
- la Deliberazione di Giunta Regionale 17.11.2008, n. 1913 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC). Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D. Lgs. n. 59/2005";
- la Deliberazione di G.R. 16.02.2009, n. 155 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC). Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti da D. Lgs. n. 59/2005";
- in particolare l'art. 33, comma 3-bis, del D. Lgs n. 152/2006 così come modificato dal D. Lgs. 128/2010, anch'esso relativo alle spese istruttorie;
- la "Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio" relativa alle emissioni industriali;
- la Deliberazione di G.R. 27/07/2011, n. 1113 "Attuazione della normativa IPPC – indicazioni per i gestori degli impianti e le Amministrazioni Provinciali per i rinnovi delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.)";
- la deliberazione di Giunta Regionale 23 aprile 2012, n. 497 "Indirizzi per il raccordo tra il Procedimento Unico del Suap e Procedimento A.I.A. (IPPC) e per le modalità di gestione telematica";
- la circolare regionale del 22/01/2013, prot. n. PG. 2013.16882, recante "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - atto di indirizzo e coordinamento per la gestione dei rinnovi delle autorizzazioni integrate ambientali (A.I.A.) e nuovo schema di A.I.A. (sesta circolare IPPC)";
- la circolare regionale del 27 settembre 2013 avente per oggetto "Prime indicazioni in merito alla Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";
- il Decreto Legislativo 04 marzo 2014, n. 46, "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27/L del 27 marzo 2014;
- il Decreto Legislativo 13 novembre 2014, n. 272, "Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'art.5, comma1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 07 gennaio 2015;

- la Deliberazione di G.R. 16 marzo 2015, n. 245, "Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) – Disposizioni in merito alle tempistiche per l'adempimento degli obblighi connessi alla relazione di riferimento";
- le circolari del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare del 27/10/2014, prot. 22295 GAB, e del 17/06/2015, prot. 12422 GAB, recanti modalità applicative delle modifiche introdotte dal D.Lgs n. 46/2014;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170/2015 del 21 dicembre 2015 avente per oggetto "Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015", successivamente sostituita con quella approvata con delibera di G.R. n. 1795 del 31.10.2016;

Ricordato che:

- la Ditta Emiliana Conserve S.p.A. è in possesso, per le svolgimento dell'attività di trasformazione di materie prime vegetali (punto 6.4 lettera b) dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D. Lgs N. 152/2006), dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rinnovata dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con D.D. n. 2817 del 21.12.2012, successivamente modificata con Determinazione Dirigenziale n. 1643 del 09/09/2015, rilasciata anch'essa dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza per l'adeguamento della scadenza dell'AIA a seguito di modifiche normative;

Ricordato altresì che

- nell'atto di rinnovo sopra richiamato, relativamente alle emissioni E1, E2, E3 ed E13, derivanti da generatori di vapore aventi potenza complessiva pari a 71 MW, veniva fissato un limite per gli ossidi di azoto pari a 350 mg/Nm³;
- il Decreto Legislativo n. 46/2014, di attuazione della direttiva 2010/75/UE, all'art. 22 modificava l'art. 273 del D. Lgs. 152/2006, stabilendo che ai "grandi impianti di combustione" (> 50 MW) anteriori al 2013 i pertinenti valori limite di emissione di cui alla Parte II, sezioni da 1 a 6, dell'Allegato II alla Parte Quinta, del decreto stesso, si applicano dal 1° gennaio 2016 e nel caso specifico si concretizzano nel limite del valore degli ossidi di azoto pari a 100 mg/Nm³;
- il comma 4 dell'art. 273 del D.Lgs. 152/06, così come modificato dal D. Lgs. 46/14, ha previsto la possibilità di esentare dal rispetto dei nuovi limiti di emissione fissati dal medesimo D. Lgs. 46/14 per il periodo compreso tra l'1.1.2016 ed il 31.12.2023;
- la "deroga" di cui al comma 4 dell'art. 273 del D.Lgs. 152/06, risulta applicabile agli impianti di combustione di cui al comma 3 dell'art. 273 del D.Lgs. 152/06 in esercizio per un numero di ore operative pari o inferiore a 17.500, secondo determinate condizioni, tra cui quella appunto relativa alla presentazione di una dichiarazione scritta contenente l'impegno a non far funzionare l'impianto per più di 17.500 ore nel predetto periodo temporale (da 01/01/2016 a 31/12/2023) da inoltrarsi all'Autorità Competente entro il 30 giugno 2014, informandone contestualmente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- il D.L. N. 210/2015, convertito con modificazioni dalla L. N. 21/2016, ha stabilito, rispetto alla disposizione sopra richiamata, che "Il termine del 1° gennaio 2016, di cui al comma 3, e' prorogato al 1° gennaio 2017 per i grandi impianti di combustione per i quali sono state regolarmente presentate istanze di deroga ai sensi dei commi 4 o 5. Sino alla definitiva pronuncia dell'Autorità Competente in merito all'istanza, e comunque non oltre il 1° gennaio 2017, le relative autorizzazioni continuano a costituire titolo all'esercizio a condizione che il gestore rispetti anche le condizioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga";
- con determinazione dell'Arpa SAC di Piacenza n. DET-AMB-2016-5466 del 30/12/2016 era stata rilasciata, provvisoriamente, alla Ditta Emilia Conserve S.p.A. la "deroga", fino all'1.1.2018, dal rispetto del limite di 100 mg/Nm³ applicabile ai generatori di vapore di cui alle emissioni E1, E2, E3 ed E13, successivamente prorogata al 01/09/2018 con determinazione sempre dell'Arpa SAC di Piacenza n. DET-AMB-2017-3875 del 21/07/2017;

Vista

- la nota di questa Strutta del 22/12/2017, prot. n. 16075 in cui a riscontro della nota dell'Organizzazione Interprofessionale del Pomodoro del 13/12/2017 (prot. Arpa di Piacenza n. 15723 del 14/12/2017) è stato fatto presente che : *"a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 183 del 15/11/2017 (G.U. n. 293 del 16.12.2017), questa Struttura intende procedere alla revoca degli atti di modifica non sostanziale dell'AIA rilasciati e descritti in epigrafe. Per l'assunzione del provvedimento di revoca, risulta comunque necessario che la Ditta Emiliana Conserve, in attuazione delle previsioni contenute nel richiamato Decreto, trasmetta la dimostrazione circa la non convogliabilità ad un solo punto di emissione (art. 1 lettera g) che sostituisce il comma 9. dell'art. 273 del D. Lgs. 152/2006) delle emissioni dei propri impianti di combustione, fermo restando gli eventuali futuri adempimenti connessi alla modifica della propria*

autorizzazione integrata ambientale per il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera stabiliti nel citato D. Lgs. n. 183/2017.”;

- la comunicazione di riscontro della Ditta del 03/07/2018, prot. Arpae di Piacenza n. 10552 in pari data, attraverso la quale, a riscontro della nota provinciale di cui sopra, è stata trasmessa una relazione tecnica attestante l'impossibilità di convogliare ad un solo punto di emissione di più impianti di combustione di potenza termica pari o superiore a 15 MW con somma delle potenze pari o superiore a 50MW come disposto dall'art. 1 lettera g del D.Lgs 183/2017;

Rilevato che

- sussistono, pertanto, le condizioni per procedere alla revoca degli atti nn. DET-AMB-2016-5466 e DET-AMB-2017-3875 sopra richiamati, come prospettato nella citata nota di questa Struttura prot. n. 16072 del 22/12/2017 in quanto a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 183/17 al comma 9 dell'art. 273 del D.Lgs. 152/06 il criterio di aggregazione è stato allineato a quello previsto dalla direttiva 2010/75/UE. Pertanto, *“Si considerano come un unico grande impianto di combustione, ai fini della determinazione della potenza termica nominale in base alla quale stabilire i valori limite di emissione, più impianti di combustione di potenza termica pari o superiore a 15 MW e la somma delle cui potenze è pari o superiore a 50 MW che sono localizzati nello stesso stabilimento e le cui emissioni risultano convogliate o convogliabili, sulla base di una valutazione delle condizioni tecniche svolta dalle autorità competenti, ad un solo punto di emissione”.*
- Alla luce di quanto sopra, il generatore di cui all'emissione E3, avente potenza pari a 8,5 MW, non deve essere considerato nel computo per la verifica del superamento della soglia e, stante la distanza tra il generatore di cui all'emissione E13 ed i generatori produttori le emissioni E1 ed E2, si ritengono condivisibili la ragioni addotte dal Gestore per ritenere non convogliabili le emissioni del generatore E13 ad un unico camino unitamente a quelle provenienti dai generatori E1 ed E2 (incremento delle perdite di carico dei fumi lungo le condotte, possibile formazione di condensa dovuto al raffreddamento dei fumi lungo una un nuovo e maggiore canale da fumi, problemi superabili a danno dei consumi energetici);

Ritenuto, pertanto, sulla scorta della documentazione fornita dalla Ditta e del parere tecnico del Servizio Territoriale dell'Arpae acquisito per le vie brevi, che sussistono le condizioni per revocare le determinazioni rilasciate dalla SAC dell'Arpae di Piacenza nn. DET-AMB-2016-5466 del 30/12/2016 e DET-AMB-2017-3875 del 21/07/2017 alla ditta Emiliana Conserve Società Agricola S.p.A. (C.F. 00697400349);

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23.12.2015, n. 99 del 30.12.2015 e n. 114 del 17.11.2017 alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'Arpae di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Visto inoltre il Regolamento dell'Arpae per il decentramento amministrativo revisionato, da ultimo, con Deliberazione del Direttore Generale n. 69 del 19/06/2017;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. di revocare le determinazioni rilasciate dalla SAC dell'Arpae di Piacenza nn. DET-AMB-2016-5466 del 30/12/2016 e DET-AMB-2017-3875 del 21/07/2017 alla ditta Emiliana Conserve Società Agricola S.p.A. (C.F. 00697400349), avente sede legale in Busseto (PR) – Via Vivaldi n. 7;
2. di confermare, per ciò che non riguarda le variazioni apportata con la presente determinazione, quanto già disposto nell'atto dell'Amministrazione Provinciale D.D. n. 2817/2012 e s.m.i.;
3. di dare atto che il presente provvedimento è conforme agli obiettivi e alle direttive assegnate;
4. di trasmettere il presente atto alla Ditta, al Servizio Territoriale dell'Arpae di Piacenza, al Comune di Podenzano, all'AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica di Piacenza, e alla Regione Emilia Romagna Servizio Valutazione impatto e promozione sostenibilità ambientali;

**SOTTOSCRITTO DALLA DIRIGENTE
DOTT.SSA ADALGISA TORSELLI
CON FIRMA DIGITALE**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.